

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 12224/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12224 del 2021, proposto da

Maria De Biasi, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Libertà;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Gianfranco De Bartolo, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi

aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;

- Della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- Del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

- della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;

- della Nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;

- della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Taranto in data 21.10.2021, prot. n. 15360;

- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Taranto;

Nonché per l'annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti;

e PER IL RICONOSCIMENTO del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze

per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, in corso di riconoscimento”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto il ricorso non manifestamente irricevibile, essendo impugnato il provvedimento di esclusione dagli elenchi aggiuntivi adottato dall'Ambito territoriale scolastico di Taranto il 21 ottobre 2021, mediante la proposizione di un ricorso notificato il 29 novembre 2021;

Ritenuto il ricorso neppure manifestamente inammissibile, essendo stato notificato ad almeno un controinteressato;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i restanti controinteressati, tenuto conto del numero elevato e della difficoltà della individuazione del domicilio degli stessi;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per la integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso e degli atti impugnati, da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 15 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

Ritenuto di dover rinviare, quindi, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Rinvia la trattazione di merito all'udienza del 3 ottobre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Dalila Satullo, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Antonio Andolfi**

**IL PRESIDENTE**

**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**